

Child Safeguarding Policy

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
il 17/06/2026



Fondazione
VERONESI

CHILD SAFEGUARDING POLICY

1. Introduzione

Fondazione Umberto Veronesi ETS (di seguito anche "Fondazione Veronesi"), nell'ambito delle proprie attività istituzionali di promozione della salute, prevenzione e divulgazione scientifica, realizza progetti educativi, iniziative formative, attività di sensibilizzazione ed eventi che prevedono il coinvolgimento diretto e indiretto di persone minori di età.

Tali attività sono realizzate sia direttamente sia in collaborazione con scuole, enti del terzo settore, istituzioni pubbliche e private, associazioni partner e altri soggetti coinvolti nella progettazione e attuazione delle iniziative.

Con la presente Child Safeguarding Policy (di seguito la "Policy"), Fondazione Veronesi definisce il proprio sistema di tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti coinvolti nelle attività, stabilendo principi, responsabilità e presidi organizzativi finalizzati alla prevenzione e alla gestione di qualsiasi forma di abuso, comportamento inappropriato o situazione di rischio nei contesti educativi, divulgativi e di comunicazione in cui opera.

La Policy trova applicazione in tutte le attività che comportano contatto diretto o indiretto con i minorenni, incluse quelle realizzate in ambienti digitali e nell'ambito di campagne di informazione e sensibilizzazione istituzionale.

2. Riferimenti etici e normativi

La presente Policy si inserisce nel sistema valoriale, etico e organizzativo di Fondazione Veronesi e ne costituisce parte integrante.

Essa opera in coerenza con il Codice Etico adottato dalla Fondazione Veronesi, che definisce i principi e i valori cui devono attenersi tutti i soggetti che operano per il perseguimento della sua missione, nonché con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La Policy si conforma inoltre alla normativa nazionale ed europea in materia di tutela dei minori e di protezione dei dati personali, nonché ai principi sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

In tale quadro, Fondazione Veronesi riconosce la tutela della dignità, dell'integrità fisica e psicologica e del superiore interesse del minore quale principio prioritario nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, educative e progettuali.

3. Destinatari e campo di applicazione

La presente Policy sarà osservata da tutti i soggetti che, a vario titolo, operano in nome e per conto di Fondazione Veronesi o collaborano alla realizzazione di attività che prevedono il coinvolgimento di minorenni.

Rientrano pertanto nel perimetro di applicazione gli organi statutari e di governance, il personale dipendente, i collaboratori, i divulgatori scientifici incaricati, i volontari, nonché i partner di progetto – tra cui istituzioni scolastiche, enti del terzo settore, associazioni e istituzioni pubbliche e private – oltre ai consulenti, fornitori e soggetti terzi che partecipano operativamente alla realizzazione delle iniziative, incluse agenzie di comunicazione e operatori media.

La conoscenza e la sottoscrizione della Policy costituiscono condizione essenziale per l'avvio o la prosecuzione dei rapporti di collaborazione con Fondazione Veronesi. Specifiche clausole di impegno al rispetto dei principi di tutela dei minori di età sono inserite nei contratti e negli accordi di partenariato.

4. Ambito di applicazione delle attività

La Policy trova applicazione in tutte le attività istituzionali, progettuali e di comunicazione che prevedono il coinvolgimento diretto o indiretto di minorenni, realizzate in presenza o attraverso strumenti digitali.

Rientrano nel contatto diretto le iniziative educative e divulgative svolte presso scuole e comunità scolastiche, i laboratori didattici, i workshop, gli eventi pubblici, i festival, i percorsi formativi e le attività realizzate in partnership con altri enti.

Sono ricomprese anche le attività che comportano un contatto indiretto, quali la produzione e diffusione di materiali fotografici e audiovisivi, le campagne di comunicazione, i contenuti digitali e social, i webinar, le piattaforme educative e i webgame.

La Policy sarà rispettata inoltre nelle attività di comunicazione istituzionale in cui vengono coinvolti minorenni, incluse le campagne di sensibilizzazione in ambito pediatrico, per le quali è sempre garantita la presenza dei genitori o tutori legali, la raccolta del consenso informato e la sottoscrizione delle relative liberatorie, nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza del minore.

5. Definizioni

Ai fini della presente Policy, per 'minore' o 'minorenne' si intende qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni. Per partner di progetto si intendono tutti i soggetti che collaborano con Fondazione Veronesi alla realizzazione di attività che coinvolgono minorenni, inclusi i loro dipendenti, collaboratori e volontari.

Per abuso si intende qualsiasi forma di maltrattamento fisico, psicologico o emotivo, abuso sessuale, trascuratezza o sfruttamento che possa arrecare danno alla salute, allo sviluppo o alla dignità del minore.

Il contatto con minori può configurarsi sia in forma diretta, attraverso l'interazione personale o online, sia in forma indiretta, attraverso l'utilizzo o la gestione di immagini, dati o contenuti che li riguardano.

6. Misure di prevenzione

Fondazione Veronesi adotta misure organizzative finalizzate a prevenire situazioni di rischio e a garantire la tutela dei minori coinvolti nelle attività istituzionali, educative e di comunicazione.

Tali misure si fondano, in via prioritaria, sull'impegno formale al rispetto dei principi di tutela dei minori da parte di tutti i soggetti che, a vario titolo, operano nell'ambito delle iniziative promosse o realizzate da Fondazione Veronesi.

In particolare, Fondazione Veronesi prevede la sottoscrizione della presente Policy e del relativo Codice di Condotta da parte del personale, dei collaboratori, dei divulgatori scientifici, dei volontari e dei partner di progetto coinvolti in attività che comportano contatto diretto o indiretto con soggetti minori di età.

La sottoscrizione costituisce condizione per l'avvio e la prosecuzione dei rapporti di collaborazione e comporta l'impegno al rispetto dei principi e delle regole di comportamento in essa contenuti.

La documentazione attestante la sottoscrizione è conservata da Fondazione Veronesi secondo le procedure interne vigenti.

7. Misure di prevenzione

La violazione della presente Policy e del Codice di Condotta non è ammessa e comporta l'adozione di misure proporzionate alla gravità dei fatti accertati, che possono includere provvedimenti disciplinari, la cessazione dei rapporti di collaborazione, la risoluzione dei contratti con partner e fornitori e, ove ne ricorrano i presupposti, la segnalazione alle autorità competenti e l'attivazione delle procedure previste dal Modello 231.

8. Segnalazioni e gestione dei casi

Fondazione Veronesi garantisce la presenza di canali riservati e accessibili per la segnalazione di abusi, sospetti abusi, comportamenti inappropriati o violazioni della Policy.

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso gli strumenti interni dedicati, inclusi i canali whistleblowing e i riferimenti individuati nell'ambito del sistema di tutela, nonché, ove pertinente, all'Organismo di Vigilanza.

La gestione delle segnalazioni avviene nel rispetto dei principi di riservatezza, tutela del segnalante e prioritaria protezione del minore, prevedendo l'attivazione di istruttorie interne e, se necessario, il coinvolgimento delle autorità competenti.

9. Tutela nelle attività di comunicazione

Nelle attività di comunicazione che coinvolgono soggetti minori di età, Fondazione Veronesi garantisce il rispetto delle normative vigenti in materia di consenso informato, utilizzo delle immagini e protezione dei dati personali, assicurando che ogni contenuto sia utilizzato esclusivamente per finalità istituzionali e nel rispetto della dignità del minore.

10. Monitoraggio e aggiornamento

La presente Policy di Child Safeguarding, comprensiva dell'Allegato 1 – Codice di Condotta, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Umberto Veronesi ETS in data 17 giugno 2026.

La Policy entra in vigore dalla medesima data di approvazione, viene diffusa a tutti i destinatari ed è oggetto di aggiornamento periodico, al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione normativa, organizzativa e progettuale di Fondazione Veronesi.

Allegato 1

CODICE DI CONDOTTA PER LA TUTELA DEI SOGGETTI MINORI DI ETÀ

Il presente Codice di Condotta costituisce parte integrante della Child Safeguarding Policy adottata da Fondazione Umberto Veronesi ETS e ne definisce i principi comportamentali vincolanti per tutti i soggetti che, a vario titolo, operano nell'ambito di attività che prevedono il coinvolgimento diretto o indiretto di soggetti minori di età.

Il presente Codice si integra con i principi e i valori espressi nel Codice Etico di Fondazione Umberto Veronesi ETS, ai quali tutti i destinatari sono tenuti a conformarsi nello svolgimento delle attività che coinvolgono minori.

Il Codice si applica al personale dipendente, ai collaboratori, ai divulgatori scientifici, ai volontari, ai partner di progetto, nonché a consulenti, fornitori e operatori esterni che partecipano alla realizzazione di iniziative promosse o sostenute da Fondazione Veronesi.

Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari sono tenuti a mantenere, nei confronti dei minori, comportamenti improntati al rispetto della dignità, dell'integrità fisica e psicologica e del superiore interesse della persona minorenni.

Nello svolgimento delle attività educative, divulgative e progettuali, è richiesto di adottare modalità relazionali appropriate al contesto, al ruolo ricoperto e all'età dei minori coinvolti, evitando qualsiasi condotta che possa risultare lesiva, ambigua o non coerente con le finalità istituzionali di Fondazione Veronesi.

Comportamenti non consentiti

Non sono in alcun modo ammessi comportamenti che possano configurare abuso, maltrattamento, sfruttamento o molestia, né condotte discriminatorie o inappropriate sotto il profilo relazionale, comunicativo o fisico.

Non è consentito instaurare relazioni personali esclusive con minori al di fuori dei contesti progettuali, né mantenere contatti privati attraverso strumenti di comunicazione personale o canali social.

È fatto divieto di acquisire o diffondere immagini, video o informazioni relative ai minori senza preventiva autorizzazione e senza il consenso dei genitori o tutori legali, secondo le procedure adottate da Fondazione Veronesi.

Contesti educativi e divulgativi

Durante lo svolgimento delle attività, i soggetti incaricati dalla Fondazione sono tenuti ad adottare comportamenti professionali coerenti con il ruolo educativo e divulgativo ricoperto, garantendo sempre condizioni di sicurezza, trasparenza e tracciabilità delle interazioni con i minori.

Particolare attenzione deve essere posta nella gestione degli spazi, dei momenti laboratoriali e delle attività di gruppo, evitando situazioni di isolamento non necessarie o non giustificate dal contesto progettuale e garantendo parità di trattamento e di coinvolgimento di tutti i minorenni presenti.

Attività di comunicazione e immagini

Nel caso di produzione di contenuti fotografici o audiovisivi che coinvolgano minori, è obbligatorio attenersi alle procedure autorizzative previste da Fondazione Veronesi, garantendo il rispetto della dignità, dell'identità e della riservatezza degli stessi.

Per i minori coinvolti in campagne di comunicazione istituzionale, in particolare in ambito pediatrico, è sempre richiesta la presenza dei genitori o tutori legali, nonché la sottoscrizione delle liberatorie per l'utilizzo delle immagini.

Obbligo di segnalazione

Tutti i destinatari sono tenuti a segnalare, secondo le modalità previste dalla Policy, eventuali comportamenti inappropriati, violazioni del presente Codice o situazioni che possano rappresentare un rischio per la sicurezza dei minori.

Le segnalazioni sono trattate da Fondazione Veronesi nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela delle persone coinvolte.

Natura vincolante

La sottoscrizione del presente Codice di Condotta costituisce condizione per l'avvio e la prosecuzione di qualsiasi rapporto di collaborazione con Fondazione Veronesi nell'ambito di attività che coinvolgono minori.

Eventuali violazioni comportano l'adozione di misure proporzionate alla gravità dei fatti, in coerenza con quanto previsto dalla Policy di Child Safeguarding e dai sistemi disciplinari e contrattuali applicabili.